

(N. 597)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DERIU, PALA e CORRIAS Efisio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Immissione nel ruolo organico dei presidi di prima categoria dei professori risultati idonei nei concorsi nazionali banditi dal Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuol essere, per i motivi che appresso si enunciano, un atto di doverosa giustizia ed un nuovo utile strumento per la Pubblica Amministrazione. Infatti, se premia coloro che si sono adoperati per molti anni al regolare funzionamento della scuola nella carenza del personale direttivo di ruolo, lo Stato acquista, dal canto suo, dirigenti validi e di sicuro affidamento per il lungo tirocinio nel posto di responsabilità del governo di un Istituto.

Le garanzie costituzionali risultano totalmente salvaguardate, perchè il requisito primo richiesto è il superamento del relativo concorso-esame di Stato, a cui non seguì la immissione in ruolo soltanto per la limitatezza dei posti messi a concorso.

Inoltre il provvedimento:

1) contribuisce sensibilmente e proficuamente a rafforzare l'opera del competente Ministero nella selezione del personale direttivo degli istituti medi superiori;

2) appaga, sia pure in parte, le aspettative della categoria degli « idonei », che diverse volte hanno sollevato il problema per una soluzione adeguata;

3) riduce il fenomeno della carenza di titolari nelle presidenze degli istituti medi superiori, a tutto vantaggio del funzionamento ordinato e responsabile della Scuola;

4) esprime, poi, per gli « idonei » ex combattenti, la sensibilità della nazione verso la benemerita categoria, con un doveroso attestato di riconoscenza in occasione del 50° anniversario della Vittoria e del 25° della insurrezione partigiana (dove il significato della data di decorrenza proposta: 1° ottobre 1968 per gli ex combattenti e categorie assimilate).

Infine, si precisa che stando ai molteplici requisiti richiesti dal presente disegno di legge, secondo calcoli molto approssimati, potranno beneficiare del presente provvedimento non più di una trentina di professori dell'ordine classico, scientifico e magistrale ed altrettanti dell'ordine tecnico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circa i vari articoli si osserva brevemente:

Articolo 1. — Il limite minimo di cinque anni di incarico di presidenza, prestato per giunta in istituti dello stesso ordine, vuol offrire agli Organi competenti del Ministero della pubblica istruzione sufficienti elementi di garanzia sulla idoneità di colui che verrà nominato in ruolo in virtù della legge proposta, a reggere le sorti di un istituto scolastico.

Il limite di 64 anni di età è da intendersi non come casuale scelta discriminatoria, sibbene ponderata conclusione di un ragionamento che considera essenzialmente gli aspetti pratici del provvedimento. Si vuole, cioè, consentire a coloro che sono ancora in tempo, di raggiungere il coeff. 700 prima di essere collocati in pensione. Diversamente, l'immissione in ruolo avrebbe soltanto un platonico riconoscimento di benemerenzza,

senza il conforto di alcun beneficio concreto.

Articolo 2. — Sul significato della data di decorrenza proposta per gli ex combattenti si è già detto sufficientemente.

Articolo 3. — Il disposto di questo articolo trova la sua giustificazione nel fatto che non si potrà procedere, per ovvie ragioni, all'assegnazione delle sedi e delle presidenze di titolarità, degli aventi diritto, per l'anno scolastico 1968-69.

Articolo 4. — Non si prende in considerazione, agli effetti della graduatoria, la votazione complessiva conseguita da ciascuno nel concorso-esame di Stato, perchè diverso è stato il criterio di ripartizione del punteggio a disposizione delle Commissioni nelle varie edizioni del concorso stesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi nazionali a preside di 1^a categoria, i quali abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio come presidi incaricati o supplenti negli istituti dello stesso ordine, per le cui presidenze parteciparono al concorso-esame di Stato, e che alla data del 30 settembre 1969 non abbiano superato il 64° anno di età, sono immessi, su domanda, in ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Art. 2.

I professori ex combattenti o assimilati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, che alla data del 30 settembre 1968 non abbiano superato il 64° anno di età, sono immessi, su domanda, in ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1968.

Art. 3.

La decorrenza 1° ottobre 1968, di cui all'articolo precedente, ha valore a tutti gli effetti, escluso quello della relativa retribuzione economica, che resta per l'anno scolastico 1968-69 connessa al grado ed alle funzioni effettivi di ciascuno.

Art. 4.

Ai fini del collocamento in graduatoria degli aspiranti, di cui ai primi due articoli della presente legge, saranno valutati: gli anni di incarico di presidenza, gli anni di effettivo servizio scolastico di ruolo, le qualifiche riportate, eventuali altre idoneità in concorsi a preside.

Art. 5.

Sono esclusi dal beneficio della presente legge i professori dichiarati vincitori nei precedenti concorsi a preside.